



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 232

del 28/12/211

OGGETTO

Rimborso spese legali in favore di Amministratori ed ex Amministratori comunali.

L'anno duemilaundici, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 23.07.2001 fu notificato all'Ente ricorso al TAR attivato da cinque consiglieri comunali dell'epoca avverso il decreto in data 22.05.2001 con il quale il Sindaco pro tempore aveva nominato gli assessori non rispettando il principio della presenza in Giunta dei due sessi come imposto dall'art. 30 dello Statuto Comunale al tempo vigente;
- il Comune, in quanto tale, si costituì in giudizio dinanzi al TAR Puglia-Bari, giusta deliberazione di G.C. n. 86 del 07.08.2001;
- il succitato ricorso era diretto contro il Sindaco e il Comune di Molfetta e nei confronti dei sei assessori del momento;
- i sei assessori si costituirono in giudizio a patrocinio dell'Avv. Vito Emilio Poli in qualità di controinteressati;
- con decreto n. 1859 emesso in data 11.05.2010 il Presidente della Prima Sezione del TAR Puglia-Bari ha dichiarato perento il ricorso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 21.07.2000 n. 205;
- con istanza in data 16.12.2011 i sei assessori hanno chiesto il rimborso delle spese legali quantificato complessivamente in € 24.000,00.

Considerato che il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori non trova disciplina in specifiche norme di legge, per cui soccorre la giurisprudenza (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 2242 in data 14.04.2000 della 5^a Sez. del C.d.S., nonché il parere sempre del Consiglio di Stato 16.03.2004 n. 732) che assimila il Sindaco e gli Assessori al mandatario riconducendo così la pretesa in questione all'art. 1720 del Codice Civile.

Rilevato che, in analogia con la disciplina riguardante i dirigenti e i dipendenti, il rimborso in favore degli amministratori è anch'esso subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità che il funzionario onorario abbia agito al fine di tutelare i propri diritti, senza porsi in contrasto o conflitto con quelli dell'Ente che rappresenta;
- b) esistenza di una diretta connessione tra contenzioso processuale e carica dell'amministratore;
- c) conclusione del procedimento con una sentenza che escluda la responsabilità degli amministratori (vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte dei Conti del Piemonte, sezione giurisdizionale, n. 61 del 04.02.2004).

Ritenuto che nel caso di specie, si siano realizzate le tre condizioni, perchè:

- a) i sei assessori sono intervenuti nel giudizio amministrativo per difendere la loro qualità di "Assessore" in piena sintonia con il decreto sindacale di nomina e con la decisione dell'Amministrazione di difendersi in giudizio, per cui non sussiste nessun conflitto di interessi;
- b) la diretta connessione fra il contenzioso e la carica di amministratore è evidente in quanto il giudizio verteva sulla legittimità della procedura di nomina assessorile;
- c) nessuna responsabilità può ravvisarsi nell'azione dei sei assessori.

Ritenuto, pertanto, che possa procedersi al rimborso delle spese legali sostenute dai sei assessori nell'importo complessivo di € 24.000,00;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. approvato con D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di procedere a rimborsare in favore di due amministratori comunali e di quattro ex amministratori comunali (tutti assessori comunali in carica all'epoca dei fatti, anno 2001) le spese legali sostenute nel giudizio amministrativo di cui alle premesse nell'importo complessivo di € 24.000,00.
- 2) Di stanziare la spesa complessiva di € 24.000,00 al Cap. 14860 del bilancio 2012.
- 3) Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione della somma di cui sopra in favore di ciascun soggetto nella percentuale di 1/6 ciascuno.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto in conformità al principio del rispetto della "privacy" secondo i dettami di cui agli artt. 11, 18 e 19, del D.Lvo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.